

INFORMAZIONI PRELIMINARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA O DI GAS NATURALE RELATIVO ALL'OFFERTA PLACET CON LA SOCIETÀ SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A., CON SEDE LEGALE IN SALERNO, VIA STEFANO PASSARO 1 - C.F./P.IVA n. 03916040656 - www.salernoenergiavendite.it

RECAPITO: SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.A. - Gestione Clienti – Via Stefano Passaro 1 -84134 Salerno - Numero Verde: 800 .290.001 (ai sensi artt. 2 e 9 della Delibera ARERA 8 Luglio 2010 n. 104/10 e ss.mm.ii. pubblicata sul sito www.arera.it in data 12 Luglio 2010 e di cui all'art. 49 Capo I del Titolo III della parte III del D.lgs. 206 del 6 settembre 2005 e ss.mm.ii - Codice del consumo)

Informazioni preliminari alla conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica o di gas naturale relativo all'offerta placet:

- **Identità dell'esercente la vendita** (di seguito anche il "Fornitore") SALERNO ENERGIAVENDITE S.P.A., CON SEDE LEGALE IN SALERNO, VIA STEFANO PASSARO 1 - C.F./P.IVA n. 03916040656 - Costo di utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto: Nessuno

- **Eventuali condizioni limitative dell'Offerta:** Le suddette condizioni sono specificate nella apposita Sezione Economica Contrattuale alla quale si fa integrale riferimento; - I principali contenuti del contratto:

Il contratto contiene le seguenti clausole:

I. le condizioni economiche del servizio e gli eventuali vincoli che da tale offerta conseguono sulla modalità di erogazione delle prestazioni connesse alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale (cfr. Allegato Sezione Economica Contrattuale);

II. le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi nonché le condizioni economiche delle prestazioni accessorie (cfr. Allegato Sezione Economica Contrattuale);

III. le eventuali garanzie richieste (cfr. art. 13 Condizioni Generali di fornitura);

IV. le modalità di utilizzo dei dati di lettura (cfr. art. 11 Condizioni generali di fornitura);

V. le modalità di fatturazione, modalità e tempistiche di pagamento (cfr. art. 11 Condizioni generali di fornitura ed apposita Sezione Economica Contrattuale);

VI. le conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture (cfr. art. 14 Condizioni generali di fornitura);

- **Le modalità ed i tempi per l'attivazione della fornitura, compresi gli eventuali adempimenti necessari per ottenere la connessione alla rete di distribuzione e, nel caso di fornitura di energia elettrica, alla stipula dei contratti di trasmissione-distribuzione e dispacciamento in prelievo egli oneri che ne possono conseguire a carico del cliente finale:** le suddette informazioni sono specificate nelle presenti Informazioni Preliminari e negli artt. 3, 7 e 8 delle Condizioni generali di fornitura.

- **La durata della validità dell'offerta e le modalità di adesione:** le suddette informazioni sono specificate negli artt. 3 e 10 delle Condizioni generali di fornitura e nella Sezione Economica Contrattuale;

- **Modalità per ottenere ulteriori informazioni sui corrispettivi applicati:** le suddette informazioni sono specificate nell'art. 11 alle Condizioni generali di fornitura.

I recapiti sono evidenziati in intestazione.

- **La durata del contratto, le condizioni del rinnovo:** le suddette informazioni sono specificate nell'art. 10 delle Condizioni generali di fornitura.

- **Ripensamento:** le suddette informazioni sono specificate nell'art. 5 delle Condizioni generali di fornitura. Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale domestico fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:

a) presentando una qualsiasi dichiarazione scritta ed esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nella modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli clienti finali domestici.

b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.

L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico.

Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.

La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. Qualora il Cliente finale domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima,

il Fornitore può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a euro 23,00. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

Le Parti prendono atto che:

a) se il Cliente finale domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;

b) se il Cliente finale domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza gas o il Servizio di maggior tutela per il settore elettrico.

Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

Per esercitare il diritto di ripensamento si può utilizzare la modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici, ma non è obbligatorio.

- **Le informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori:** le suddette informazioni sono specificate nell'art. 27 Condizioni generali di fornitura.

- **I livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente la vendita, compresi i livelli specifici e generali di qualità eventualmente definiti dall'esercente stesso, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza:** le suddette informazioni sono specificate nell'art. 21 delle Condizioni generali di fornitura.

- **I livelli effettivi di qualità riferiti all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile al momento della proposta:** le suddette informazioni sono contenute nell'apposita scheda contenente i livelli effettivi di qualità commerciale.

- **Le modalità di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.n. 196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii.:** le suddette informazioni sono specificate nella nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali (art. 28 delle Condizioni generali di fornitura)

Data di presunta attivazione: entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.

Nel caso di proposta contrattuale effettuata dal Cliente al Fornitore, il periodo di validità della proposta è specificato nell'art. 3 delle Condizioni generali di fornitura. Nel caso di proposta contrattuale effettuata dal Fornitore al Cliente, il periodo di validità della proposta è di volta in volta specificato nella Sezione Economica Contrattuale.

Eventuali oneri a carico del Cliente per l'attivazione del Contratto: le suddette informazioni sono specificate art. 16.2 delle Condizioni generali di fornitura. Inoltre, unitamente alla presente, Le sono stati trasmessi/consegnati: a) modulistica per la richiesta dell'offerta PLACET;

b) informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma

9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale;

c) nota informativa per il Cliente finale;

d) modulistica recante le condizioni economiche;

e) scheda di confrontabilità per i soli Clienti finali domestici;

f) informazioni sul mix energetico;

g) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;

h) modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;

i) modulo per la presentazione dei reclami;

l) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;

m) modulo relativo all'informativa sul trattamento per i dati personali;

n) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto

LIVELLI EFFETTIVI DI QUALITÀ RIFERITI ALL'ANNO 2016

LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DI SALERNO ENERGIA VENDITE PER IL SERVIZIO DI VENDITA ENERGIA ELETTRICA NEL MERCATO LIBERO Informativa ai sensi della Delibera n. 413/2016/R/com dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico							
		Tipologia cliente finale	Tempo medio effettivo		Tipologia cliente finale	Tempo medio effettivo	
Livelli specifici di qualità commerciale	Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti di competenza del venditore	Clieni BT domestici	33 gg..	Tempo massimo di rettifica di fatturazione	Clieni BT domestici	29,5 gg.	
		Clieni BT non domestici	35,5 gg.		Clieni BT non domestici	nessuna prestazione eseguita	
		Clieni multisito	34,4 gg.		Clieni multisito	nessuna prestazione eseguita	
		Clieni MT	39,0 gg.		Clieni MT	nessuna prestazione eseguita	
	Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti per i quali occorre chiedere dati tecnici al distributore	Clieni BT domestici	38,6 gg.	Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	Clieni BT domestici	17,7 gg.	
		Clieni BT non domestici	38,3 gg.		Clieni BT non domestici	16,5 gg.	
		Clieni multisito	35,3 gg.		Clieni multisito	10,3 gg.	
		Clieni MT	nessuna prestazione eseguita .		Clieni MT	nessuna prestazione eseguita	
		Tipologia cliente finale	Percentuale di prestazioni eseguite entro il tempo massimo		Tipologia cliente finale	Percentuale di prestazioni eseguite entro il tempo massimo	
Livelli generali di qualità commerciale	Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	Clieni BT domestici	84,5%	Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari	Clieni BT domestici	75,5%	
		Clieni BT non domestici	78,6%		Clieni BT non domestici	61,5%	
		Clieni multisito	96,6%		Clieni multisito	92,3%	
		Clieni MT	nessuna prestazione eseguita		Clieni MT	nessuna prestazione eseguita	
LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA: GAS NATURALE							
Indicatore		Standard generale	Vabri rilevati				
Specifici		GAS	Gas	Gas	Gas ed energia elettrica	Gas	
			BP vendita gas tutela	BP vendita gas libero	Dual fuel	Multisito	
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti di esclusiva competenza del venditore		40 giorni solari	7,74	9,32	-	7,25	
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti per i quali occorre richiedere dati tecnici al distributore		40 giorni solari	-	-	-	-	
Tempo massimo di rettifica fatturazione		90 giorni solari	-	-	-	-	
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione		20 giorni solari	-	-	-	-	
LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA: GAS NATURALE							
Indicatore		Standard generale	Valori rilevati				
Generale		GAS	Gas	Gas	Gas ed energia elettrica	Gas	
			BP vendita gas tutela	BP vendita gas libero	Dual fuel	Multisito	
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari.		95%	100%	93,8%	-	100%	
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione (da non intendersi come doppia fatturazione) inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari.		95%	100%	100%	-	-	
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA O DI GAS NATURALE E INDENNIZZI AUTOMATICI dal 01/01/2017 delibera 413/2016/R/com dell'Autorità energia elettrica, gas e il sistema idrico allegato A tabella 1							
Livelli specifici di qualità		Termini previsti dall'Autorità		Indennizzo			
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	40 giorni solari	Prestazione eseguita oltre 40 gg. ma entro 80 gg.	25 euro	Prestazione eseguita oltre 80 gg. ma entro 120 gg.	50 euro	Prestazione eseguita oltre 120 gg.	75 euro
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari	Prestazione eseguita oltre 90 gg. ma entro 180 gg.	25 euro	Prestazione eseguita oltre 180 gg. ma entro 270 gg.	50 euro	Prestazione eseguita oltre 270 gg.	75 euro
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	Prestazione eseguita oltre 20 gg. ma entro 40 gg.	25 euro	Prestazione eseguita oltre 40 gg. ma entro 60 gg.	50 euro	Prestazione eseguita oltre 60 gg.	75 euro
STANDARD GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA O DI GAS NATURALE delibera 413/2016/R/com dell'Autorità energia elettrica, gas e il sistema idrico allegato A tabella 2							
Livelli generali di qualità			Termini previsti dall'Autorità				
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari			95%				

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

(di cui all'allegato 4 della Delibera ARERA 8 Luglio 2010 n. 104/10 e ss.mm.ii.)

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI¹, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

Nome impresa: si rinvia alle Informazioni Preliminari a cui la presente è allegata

Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento: si rinvia alle Informazioni Preliminari a cui la presente è allegata

Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata: si rinvia alle Informazioni Preliminari a cui la presente è allegata

Data e ora del contatto: si rinvia alle Informazioni Preliminari a cui la presente è allegata

Firma del personale commerciale che l'ha contattata: si rinvia alle Informazioni Preliminari a cui la presente è allegata

Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto

Data di presunta attivazione: si rinvia alle Informazioni Preliminari a cui la presente è allegata

Periodo di validità della proposta: si rinvia alle Informazioni Preliminari a cui la presente è allegata

Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI², se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta

Eventuali oneri a carico del cliente: si rinvia alle Informazioni Preliminari a cui la presente è allegata

Contenuto del contratto

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa

- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

Diritto di ripensamento

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro 14 giorni secondo quanto di seguito specificato (cfr. art 3 Condizioni Generali di Vendita). Il cliente domestico:

a) qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, fatto salvo quanto indicato al punto b), può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto.

b) qualora il contratto sia stato concluso con procedura telefonica (c.d. verbal order), può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dalla data di ricezione della lettera di conferma da parte del Cliente e del relativo plico contrattuale spedito al Cliente dalla Salerno Energia Vendite Spa.

Fonti primarie utilizzate	Composizione del mix energetico medio NAZIONALE utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti	
	Anno 2016 pre-consuntivo	Anno 2015 consuntivo
Fonti rinnovabili	38,6%	40,8%
Carbone	15,9%	19,4%
Gas naturale	37,6%	30,6%
Prodotti petroliferi	0,8%	1,3%
Nucleare	3,9%	4,9%
Altre fonti	3,2%	3,0%

¹ PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro

² Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica

Informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali", viene precisato che i dati personali dell'interessato vengono raccolti e trattati da SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (di seguito: "Titolare" o "SEV"), e per tale ragione rende le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati.

1. Finalità del trattamento.

a. Finalità contrattuali e legali.

I dati personali dell'interessato saranno trattati da Salerno Energia Vendite per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale afferente alla somministrazione di energia elettrica, di gas, di calore nonché per le ulteriori finalità inerenti gli adempimenti di legge e/o regolamentari, tra i quali rientra anche, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 13 maggio 2016, n. 94, l'addebito del canone Rai nell'ambito della fatturazione dei consumi di energia elettrica.

b. Finalità di marketing

In caso di consenso dell'interessato, i suoi dati saranno raccolti e trattati da Salerno Energia Vendite per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, mms) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

c. Finalità di profilazione

In caso di consenso dell'interessato, i suoi dati saranno trattati da Salerno Energia Vendite per la creazione di profili e per l'analisi delle sue abitudini o scelte di consumo sulla base del dettaglio dei suoi acquisti nonché dei dati forniti direttamente dal cliente.

d. Finalità di marketing di terzi

In caso di consenso dell'interessato, i suoi dati saranno comunicati a società terze, incluse le società del medesimo gruppo della Salerno Energia Vendite nonché le società controllate e/o collegate, operanti nelle categorie economiche dei servizi energetici, idrici, ambientali, della distribuzione, dei servizi assicurativi, bancari e finanziari, dei servizi e prodotti tecnologici legati all'efficienza energetica, della telefonia e dei servizi informatici per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, mms) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

2. Categoria dei dati raccolti. Conferimento al trattamento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

I dati raccolti e trattati da Salerno Energia Vendite per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. sono: dati e recapiti del cliente (nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; tipo, numero e dati di rilascio del documento di identità; indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile), dati e recapiti del delegato (nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; tipo, numero e dati di rilascio del documento di identità, indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile), indirizzo e caratteristiche della fornitura (indirizzo di fornitura, dati tecnici della fornitura di energia elettrica, dati tecnici della fornitura di gas naturale); recapito per comunicazioni (nome, cognome, indirizzo se persona diversa dall'intestatario della fattura); dati di pagamento (nome istituto di pagamento, codice IBAN, codice SWIFT, nome, cognome, codice fiscale del sottoscrittore con poteri di firma sul c/c se persona diversa dall'intestatario della fattura).

I dati raccolti e trattati da Salerno Energia Vendite per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1 lett. b, c e d sono: dati e recapiti del cliente (nome e cognome; data di nascita; recapito per comunicazioni, indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile, numero di fax); altre informazioni relative al cliente o al suo nucleo familiare (numero componenti del nucleo familiare, professione); informazioni relative al consumo energetico (riscaldamento autonomo/centralizzato, numero di elettrodomestici in casa, tipo di elettrodomestici, classe energetica dei elettrodomestici, frequenza di sostituzione degli elettrodomestici); informazioni relative alle abitazioni del cliente (proprietà o affitto, possesso seconda casa, tipo di abitazione, dimensione abitazione).

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1, lett. **a. Finalità contrattuali e legali** è obbligatoria, in quanto costituisce un requisito essenziale per l'erogazione dei servizi di somministrazione e di addebito del canone Rai. Un Suo eventuale rifiuto o il conferimento d'informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedirvi di svolgere le attività, ivi indicate.

Per il trattamento dei dati personali per tali finalità non è necessario il Suo consenso, ai sensi dell'articolo 24, 1 comma, lettera a. e b. del codice privacy.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. **b. Finalità di profilazione**, lett. **c. Finalità di marketing** e lett. **d. Finalità di marketing di terzi** è facoltativo, e il Titolare provvederà al perseguimento delle finalità solo se

espressamente autorizzate dal cliente. Un Suo eventuale rifiuto o il conferimento d'informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire di svolgere le attività, ivi indicate, ma non impedirà l'erogazione del servizio di fornitura di energia, gas e calore.

Il trattamento dei dati personali per tali finalità necessita del Suo consenso specifico per ognuna delle finalità indicate ai sensi dell'articolo 23 e 130 D. lgs. 196/2003.

3. Modalità del trattamento. Termini di conservazione dei dati.

I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I dati trattati per le finalità contrattuali e legali di cui al paragrafo 1 lett. a. saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione del contratto e nel rispetto dei limiti temporali indicati dalle previsioni normative e regolamentari applicabili.

I dati forniti dal cliente trattati per le finalità di profilazione, marketing e marketing di terzi di cui al paragrafo 1 lett. b. c. e d. saranno conservati fin quando il cliente non chieda di revocare il proprio consenso al perseguimento delle suddette finalità, ad eccezione dei dati relativi al dettaglio degli acquisti che verranno conservati per 12 mesi dalla registrazione per finalità di profilazione e per 24 mesi dalla registrazione per finalità di marketing conformemente al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali *'Fidelity card' e garanzie per i consumatori. Le regole del Garante per i programmi di fidelizzazione - 24 febbraio 2005.*

Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati.

4. Ambito di comunicazione, trasferimento all'estero e diffusione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno del Titolare, a tal fine, nominato incaricato o responsabile del trattamento.

I dati personali potranno essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti, stabiliti anche in paesi extra UE, che forniscono prestazioni o servizi strumentali, anche di natura tecnica ed organizzativa, alle finalità indicate nel paragrafo 1:

- soggetti incaricati della gestione e assistenza dei clienti e dei consumatori;
- soggetti incaricati di stampare e inviare le bollette;
- soggetti incaricati di recuperare i crediti maturati;
- soggetti incaricati di valutare l'efficienza ed efficacia del servizio reso,;
- Soggetti incaricati di effettuare ricerche di mercato;
- soggetti che effettuano servizi di data entry e di invio di comunicazioni promozionali.

Tali soggetti saranno nominati responsabili del trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all'indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: info@salernoenergiavendite.it I dati personali potranno essere inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento: - Agenzia delle entrate;

- Società di factoring; I dati potranno essere trasferiti all'estero sia in paesi UE che in paesi extra UE previ adozione delle cautele previste dagli articoli 43 e 44 del D.lgs 196/2003. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.

5. Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato potrà richiedere informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ottenere l'aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e opporsi al trattamento secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 riportato, per esteso, in calce alla presente Informativa.

In particolare l'interessato potrà opporsi gratuitamente, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale effettuato con modalità di contatto sia automatizzate (posta elettronica, fax, sms, mms) che tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore). Qualora fosse intenzione dell'interessato che il trattamento dei suoi dati personali per il perseguimento delle suesposte finalità sia effettuato unicamente tramite modalità di contatto tradizionali potrà opporsi al trattamento dei suoi dati personali tramite modalità di contatto automatizzate.

Per l'esercizio dei Suoi diritti l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all'indirizzo sotto indicato oppure una e-mail a: info@salernoenergiavendite.it

6. Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.A., con sede legale in Via Stefano Passaro 1 – 84134 Salerno mentre il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Gestione Clienti.

Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile del Trattamento potrà avvenire inviando una comunicazione scritta all'indirizzo indicato oppure una e-mail a: info@salernoenergiavendite.it

Ultimo aggiornamento: maggio 2017

Art. 7 del D.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Modello di ripensamento tipo per i clienti domestici (nota 1)

Spett.le Salerno Energia Vendite S.p.A.
SERVIZIO GESTIONE CLIENTI

(nota 2)

Con la presente io sottoscritto (Nome e Cognome) _____

Codice Fiscale

Residente in _____ Via _____ N° _____ CAP _____ Prov. _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

Notifico il ripensamento dal seguente contratto di somministrazione:

- contratto avente ad oggetto la fornitura di
(barrare con una X il tipo di servizio):

di ENERGIA ELETTRICA

POD

di GAS

PDR

- indirizzo della fornitura:

Comune di: _____ Via _____

N° _____ CAP _____ Provincia _____

- contratto sottoscritto in data:

Data _____ **Firma del Cliente** _____

Nota 1: compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera esercitare il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza). Tale diritto è previsto dall'art. 12.4 e 12.5 della delibera ARERA dell'8 Luglio 2010 n. 104 e dal Capo I del Titolo III della Parte II del Codice del consumo di cui al D.lgs. 6 Settembre 2005 n. 206 e ss.mm.ii. I termini per l'esercizio del diritto di ripensamento sono specificati nell'art. 3 delle Condizioni generali di Vendita e nella nota Informativa.

Nota 2: il modulo, una volta compilato, può essere inoltrato con le seguenti modalità per tutti i contratti relativi alle utenze riferite ad immobili siti nel territorio nazionale: - a mezzo posta: in Via Stefano Passaro 1, CAP 84134 Salerno o a mezzo corriere al medesimo indirizzo - via mail all'indirizzo info@salernoenergiavendite.it - oppure consegnato presso gli sportelli territoriali delle sedi di Salerno Energia Vendite.

Le ricordiamo che Lei ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) ed in particolare ha il diritto di richiedere in ogni momento la modifica o la cancellazione dei dati personali che ci ha fornito. Le ricordiamo altresì che il titolare del trattamento è SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.A. con sede in Salerno, 84134, Via Stefano Passaro 1

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DELL'OFFERTA PLACET – SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.A.

Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento:

AEEGSI: è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481/G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ex AEEGSI)

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica o con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una volta;

Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica o gas naturale per uso proprio;

Cliente domestico o Cliente finale domestico: è il Cliente che acquista energia elettrica o gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;

Cliente non domestico: è il Cliente – diverso dalle amministrazioni pubbliche – interamente connesso in bassa tensione ovvero con un consumo annuo complessivamente inferiore a 200.000 Smc, che acquista energia elettrica ovvero gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico;

Clients non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico e i Clienti di energia elettrica e gas naturale che svolgono attività di servizio pubblico;

Clients titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all'articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/ com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;

Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);

Condizioni economiche: sono le condizioni di prezzo proposte ai Clienti finali nell'ambito delle offerte PLACET;

Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al cliente finale domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;

Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale concluso sulla base dell'Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99 G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 o il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:

- a) modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET;
- b) informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale;
- c) nota informativa per il Cliente finale;
- d) modulistica recante le condizioni economiche;
- e) scheda di confrontabilità per i soli Clienti finali domestici;
- f) informazioni sul mix energetico;
- g) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- h) modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;
- i) modulo per la presentazione dei reclami;
- l) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;
- m) modulo relativo all'informativa sul trattamento per i dati personali;

n) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto;

Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto, nella fattispecie SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.A.;

Fornitore di ultima istanza (FUI): è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica e/o del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica e il gas naturale;

Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell'energia elettrica e al settore gas naturale e a Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate all'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 27 luglio 2017 555/2017/R/COM;

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Fornitore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata;

per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Fornitore può derogare dall'installazione del limitatore di potenza;

Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;

Punto di fornitura: è il punto di prelievo o di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica o il gas naturale al Cliente;

RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019;

Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore

Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07 riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07 riservato a tutti i clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela;

Servizio di tutela del gas naturale: è il servizio che il Fornitore è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 3 agosto 2007, n. 125/07;

Servizi di ultima istanza energia elettrica: sono il Servizio di maggior tutela ovvero il Servizio di salvaguardia;

Servizi di ultima istanza gas: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal (FUI);

SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n. 192 del 18 agosto 2010;

Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con deliberazione dell'ARERA 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e successive modifiche e integrazioni;

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

Switching: a) per il settore elettrico, la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato; b) per il settore del gas naturale: (i) l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione;

Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1999, n. 79;

TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;

TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019;

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA;

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

TIMG: è il Testo integrato morosità gas;

TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica;

TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali;

TIVG: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane. Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

Articolo 2. Oggetto

- 2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione alternativamente di energia elettrica o di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell'ambito della presente Offerta PLACET.
- 2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.
- 2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente i servizi di ultima istanza che in precedenza serviva il Cliente.
- 2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati secondo le disposizioni di cui all'art. 7.
- 2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica o il gas naturale messi a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica o il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
- 2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica o il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Articolo 3. Conclusione del Contratto

- 3.1 Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Fornitore dell'accettazione del Cliente della proposta formulata dal Fornitore attraverso l'apposito modulo di adesione allegato al presente Contratto.
 - 3.1.2 Il contratto, anche se già concluso, dovrà considerarsi automaticamente risolto, senza nessun addebito di responsabilità in capo al Fornitore, che provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta o telefonica al Cliente, all'avverarsi delle seguenti condizioni che verranno verificate dal Fornitore entro 60 giorni dalla data di Conclusione del Contratto:
 - a) qualora il contatore non risulti intestato al Cliente presso gli archivi del distributore;
 - b) qualora il punto di fornitura al momento della richiesta di switching risulti chiuso e/o sospeso per morosità conformemente a quanto previsto dal TIMG o dal TIMOE;
 - c) nel caso in cui al momento della richiesta di accesso per sostituzione/attivazione nella fornitura il distributore segnali che il punto di riconsegna rientra tra quelli per i quali il Fornitore/utente del servizio di distribuzione ha la possibilità di revocare la richiesta e che, a tal fine, secondo quanto disposto dall'art. 19.3 del TIMG, il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore/utente del servizio di distribuzione, le seguenti informazioni circa il punto di riconsegna oggetto della richiesta stessa: l'eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'art. 6 dell'Allegato stesso; il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; le date delle eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione in corso; l'accessibilità o meno del punto di riconsegna;
 - d) se il Cliente sia stato in precedenza inadempiente nei confronti di SALERNO ENERGIA VENDITE;
 - e) se il Cliente risulti iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive;
 - f) se il Cliente risulti assoggettato a procedure concorsuali in proprio o nella qualità di legale rappresentante di società;
 - g) in ogni caso nel quale a causa di eventuali impedimenti di qualsiasi natura, anche se contingenti e temporanei (ad esempio nel caso di impedimento all'accesso ai

misuratori per effettuare operazioni di apertura), il Fornitore non potesse procedere ad attivare la fornitura;

- h) per eventuali ulteriori motivi tecnici, economici, amministrativi e gestionali, compreso il caso in cui il Fornitore abbia verificato che il soggetto delegato alla adesione ad offerte commerciali da parte del Cliente non fosse stato da questi munito dei necessari poteri con apposito incarico.

Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di non attivare il contratto o di risolvere il contratto stesso di fornitura nei casi in cui le installazioni del Cliente non risultino conformi alle vigenti norme di legge e/o di regolamento.

Decorso il termine di cui sopra, in assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace.

- 3.2 Alternativamente, il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per su supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, l'offerta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore.
 - 3.3 [OPZIONE RISERVATA AI CLIENTI FINALI NON DOMESTICI] Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto, il Fornitore invia al Cliente finale, ad eccezione di coloro che svolgono attività di servizio pubblico, una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - , effettua una chiamata di conferma.
 - 3.4 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.
 - 3.5 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente finale domestico fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente domestico una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale domestico è d'accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente finale domestico la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura.
 - 3.6 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da g) a k) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.
 - 3.7 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
 - 3.8. Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.
- ## Articolo 4. Procura a recedere
- 4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
 - 4.2 Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto, da parte del Cliente finale domestico, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al precedente Fornitore nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
- ## Articolo 5. Diritto di ripensamento
- 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale domestico fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:
 - a) presentando una qualsiasi dichiarazione scritta ed esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nella modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli clienti finali domestici.
 - b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.
 - 5.2 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico.
 - 5.3 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.
 - 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento.

- 5.5 Qualora il Cliente finale domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a euro 23,00 iva esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
- 5.6 Le Parti prendono atto che:
- se il Cliente finale domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
 - se il Cliente finale domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza gas o il Servizio di maggior tutela per il settore elettrico.
- 5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

Articolo 6. Revoca della richiesta di switching

- 6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di energia elettrica o gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:
- se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
 - se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa (solo per energia elettrica);
 - il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
 - le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
 - le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
 - la data di attivazione del Servizio di default (solo per la fornitura gas naturale);
 - l'accessibilità o meno del Punto di fornitura (solo per la fornitura gas naturale);
 - la data di attivazione del Servizio di salvaguardia (solo per la fornitura di energia elettrica)
- 6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.
- 6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.
- 6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.
- 6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura gas il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:
- ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
 - confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale. **Articolo**

7. Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna

- 7.1 Per le offerte di energia elettrica, ai fini dell'Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.
- 7.2 Per le offerte di gas naturale ai fini dell'Articolo 2 il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.
- 7.3 Per la conclusione dei suddetti contratti, il Fornitore si avvale di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito del servizio di maggior tutela in caso di fornitura di energia elettrica.

- 7.4 Per le offerte di gas naturale, il Fornitore si avvale di uno o più soggetti terzi per la conclusione del contratto per il servizio di distribuzione. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto per il servizio di distribuzione e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei servizi di ultima istanza gas.
- 7.5 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
- 7.6 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Articolo 8. Attivazione della fornitura

- 8.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo entro il termine indicato nella lettera di conferma di avvenuta conclusione del contratto.
- 8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.
- 8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

Articolo 9. Condizioni Economiche

- 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al cliente nell'ambito della presente offerta placet allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

Articolo 10. Durata del contratto e recesso

- 10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.
- 10.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura.
- 10.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2, il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni tecniche economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente contratto.
- Il prezzo proposto per il rinnovo della presente offerta è pari al prezzo previsto dall'offerta placet in scadenza commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e i termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.
- 10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non sarà trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.
- 10.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche.
- 10.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 e qualora il prezzo di cui al comma 10.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.
- 10.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.
- 10.8 Il Cliente può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con il Fornitore mediante invio di apposita comunicazione al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio Fornitore.
- 10.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino al primo giorno del mese successivo alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
- 10.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma al fine di cessare la fornitura, o per altre motivazioni il

termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore ad un mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto utilizzando l'apposita modulistica a disposizione presso gli sportelli del Fornitore ovvero presentando una qualsiasi dichiarazione scritta ed esplicita della sua decisione di recedere dal contratto al fine di cessare la fornitura o per altre motivazioni.

10.11 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore di gas naturale, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

10.12 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

Articolo 11. Fatturazione

Disposizioni generali

11.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica e di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 11.19. Con riferimento alla fornitura di gas naturale, nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.

11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.

11.3 Le fatture consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, e negli elementi di dettaglio della fattura, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le modalità indicate nella bolletta stessa.

11.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.salernoenergiavendite.it la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" contattando il servizio clienti o recandosi presso gli sportelli territoriali.

11.5 Le fatture sono emesse in formato cartaceo, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato elettronico.

11.6 Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente su richiesta.

11.7 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.

11.8 Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.

11.9 Il livello dello sconto di cui al comma 11.8 è pari:

Tipologia di clienti	Unità di misura	Livello dello sconto
Clienti finali domestici di energia elettrica	euro/Punto di fornitura/anno	-6,00
Clienti non domestici di energia elettrica		-6,60
Clienti finali domestici di gas naturale	euro/Punto di fornitura/anno	-5,40
Condominio con uso domestico gas naturale		-12,00
Clienti finali domestici di gas naturale		-6,60

11.10 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.8 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.

11.11 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 17 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.

11.12 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 18 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.

11.13 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

11.14 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il si obbliga altresì al pagamento e risponde per degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 2.3. in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente i servizi di ultima istanza di energia elettrica o gas, oggetto in caso di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.

11.15 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti:

- mediante addebito diretto sul conto corrente bancario/postale;
- tramite bonifico bancario
- presso tutti gli uffici postali;
- altre modalità specifiche per territorio indicate in bolletta;
- senza spese aggiuntive presso la cassa automatica della sede di Salerno Energia Vendite di Salerno;
- senza spese aggiuntive presso i soli istituti di credito indicati in bolletta - senza spese aggiuntive presso i soli esercizi commerciali indicati in bolletta. Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.

11.16 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:

- a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
- b) le autoletture comunicate dal Cliente - con le modalità e le tempistiche indicate in fattura - e validate dal Distributore;
- c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente secondo il criterio pro die, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero di un dato periodo. In tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà la stima dei consumi stessi tenuto conto del consumo di utenze analoghe, avendo anche riguardo alla potenza installata (kW).

11.17 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

11.18 Il Cliente finale ha altresì diritto di ricevere un indennizzo automatico pari a 20 euro nel caso in cui il Contratto non riporti le modalità di fatturazione e di pagamento specificando altresì la periodicità di emissione delle fatture.

Fatturazione di periodo

La fatturazione di periodo è emessa con la seguente frequenza:

ENERGIA ELETTRICA	
Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture
Clienti domestici	Bimestrale
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW	Bimestrale
GAS NATURALE	
Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero	
Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture
Inferiore a 500 Smc/anno	Almeno quadrimestrale
Tra 500 e 1.500 Smc/anno	Bimestrale
Uguale o superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile
Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero	
Qualsiasi livello di consumo	Mensile

11.19 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:

- a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:

- a) 40 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
- b) 60 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
- 11.20 In caso di fornitura di gas naturale, il Fornitore informa il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze con le modalità indicate in fattura.
- 11.21 In caso di Cliente finale di energia elettrica trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.
- 11.22 In caso di mancata lettura, entro i limiti temporali previsti dalla regolazione il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro.

Fatturazione di chiusura

- 11.23 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.
- 11.24 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.24, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:
- a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.24;
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.24.
- 11.25 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

Articolo 12. Rateizzazione

- 12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
- i) qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successivo punto ii. sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito caudionale delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli;
- ii) qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
- iii) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Articolo 11;
- iv) nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere;
- 12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.
- 12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
- nei casi di cui ai punti i. e ii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
 - nei casi di cui al punto iii le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
 - nei casi di cui al punto iv. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
 - le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
 - è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
 - le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

- 12.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informare il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

- 12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.

- 12.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- a) la prima rata non può essere superiore al trenta per cento del debito di cui alla costituzione in mora;
- b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;
- c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro;
- d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.

- 12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già

in corso. Articolo 13. Garanzie a carico del cliente finale

- 13.1 Salvo quanto disposto al successivo art. 13.8, il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

- 13.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIV e TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:

ENERGIA ELETTRICA					
Clienti titolari di bonus sociale					
Ammontare deposito (€)	5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata				
Altri clienti:					
1) Clienti domestici					
Ammontare deposito (€)	11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata				
2) Clienti non domestici					
Ammontare deposito (€)	Clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW	Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW			
	15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata	stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione			
GAS NATURALE					
Clienti titolari di bonus sociale					
Ammontare deposito (€)	Consumo annuo (Smc/anno)				
	<500	Fino a 5.000	> a 5.000		
	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte		
Altri clienti:					
Ammontare deposito (€)	Consumo annuo (Smc/anno)				
	<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5.000	> a 5.000
	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

- 13.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;

- b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
- 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del cliente.
- 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.
- 13.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
- 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.
- 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale domestico che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
- 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
- Articolo 14. Interessi di mora**
- 14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore può richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di ora calcolati su base annua e pari al tasso definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 aumentato di 3,5 punti percentuali.
- 14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
- 14.3 È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore. **Articolo 15. Inadempimento del Cliente**
- 15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 11.17, trascorsi almeno 20 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente sarà inviata una comunicazione di costituzione in mora a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso alla ricezione di eventuali comunicazioni allo stesso indirizzo PEC, un con preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in morae).
- 15.2 Il termine di cui al comma 15.1 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
- 15.3 Nel caso in cui il Fornitore effettui una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
- 15.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
- 15.5 Il Fornitore, protraendosi lo stato di morosità, senza ulteriori avvisi, trascorsi inutilmente 22 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA o definito nel prezzario del Distributore.
- 15.6 Trascorso il termine aggiuntivo di cui al comma 15.5 per sanare la morosità del cliente, per quanto riguarda i contratti di energia elettrica, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura nei termini di cui al comma 15.5, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al quindici per cento della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.
- 15.7 Una volta sospesa la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 25 relativo alle comunicazioni.
- 15.8 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione, qualora il Contratto abbia a oggetto energia elettrica, ovvero richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa ai sensi dell'articolo 9 del TIMG, qualora il Contratto abbia a oggetto il gas naturale.
- 15.9 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
- 15.10 Per i contratti di energia elettrica, ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai fini dell'attivazione dei servizi di ultima istanza. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza di questi ultimi servizi.
- 15.11 Per i contratti di gas naturale, ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al Distributore, la relativa Cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG, ai fini dell'attivazione del servizio di default. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default.
- 15.12 Nel caso cui al precedente comma 15.11, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:
- copia delle fatture non pagate;
 - copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
 - copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente
 - copia del Contratto o dell'ultima fattura pagata;
 - documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
- 15.13 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura.
- 15.14 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui ai commi da 15.1 a 15.4. Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento di cui al comma 15.5, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII, nel caso di contratti di energia elettrica, ovvero chiedendo al Distributore la Cessazione amministrativa, nel caso di contratti di gas naturale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei servizi di ultima istanza attivati dal SII o dal Distributore.
- 15.15 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
- euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza;
 - euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
 - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione messa in mora;
 - il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
- 15.16 Nei casi di cui al comma 15.15, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
- 15.17 [OPZIONE RISERVATA AI FORNITORI CHE SI ACCREDITANO AL SISTEMA INDENNITARIO]

Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.;

Articolo 16. Prestazioni di competenza del Distributore

- 16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE e nel RQDG, comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE e del RQDG.
- 16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di volttura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a euro 23,00 (ventitré) iva esclusa.
- 16.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

Articolo 17. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche

- 17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas o dell'energia elettrica.
- 17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare, controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscono situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
- 17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Articolo 18. Forza maggiore

- 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.
- 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
- 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

Articolo 19. Limitazione di responsabilità

- 19.1 Le caratteristiche della Fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
- 19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica e/o del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
- 19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore.
- 19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Clausola risolutiva espressa

- 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, qualora, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di messa in mora, il Cliente non abbia provveduto a porre rimedio alle inadempienze allo

stesso contestate, qualora le inadempienze contestate, sia nel caso di somministrazione di energia elettrica, sia nel caso di somministrazione di gas, siano relative a:

- a) mancato pagamento delle fatture ovvero mancata prestazione e/o ricostituzione del deposito cauzionale e/o garanzia;
 - b) impedimento all'accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, disalimentazione, operazioni di manutenzione etc.);
 - c) autoletture mendaci;
 - d) mancata comunicazione di affitto di locali, vendita dei locali;
 - e) condizioni di sicurezza mancanti;
 - f) inadempimenti del Cliente sopra descritti verificatisi in altre utenze gestite dalla Società e riconducibili allo stesso soggetto giuridico;
 - g) prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o di gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore;
 - h) nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
 - i) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione ecc).
- 20.2 La manomissione o alterazione dolosa dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni comporta la risoluzione di diritto del contratto.
- 20.3 Per la somministrazione di energia elettrica costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del Fornitore:
- la risoluzione dei contratti di trasporto e/o dispacciamento;
 - la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'utente del trasporto e del dispacciamento, secondo le previsioni del comma 16.2 Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito internet www.arera.it), qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del trasporto e del dispacciamento. In tal caso:
 - i) il contratto di somministrazione con il Cliente sarà eseguito in coerenza con i termini, oggetto di successiva comunicazione, previsti dall'art. 5 della delibera ARERA ARG/elt 42/08 e ss.mm.ii; ii) la somministrazione verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia;
 - l'esecuzione dell'interruzione della fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii.
- 20.4 Per la somministrazione di gas costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del Fornitore:
- la risoluzione del rapporto contrattuale di distribuzione tra il Distributore ed il Fornitore secondo le previsioni di cui al par. 13 del Codice di rete tipo di distribuzione gas (Delibera ARERA 108/2006 e ss.mm.ii pubblicata in GURI n. 153 SO n.158 del 4 Luglio 2006);
 - la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'utente del servizio di distribuzione, secondo le previsioni dell'art. 27 bis della delibera ARERA 138/04 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito internet www.arera.it), qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del servizio di distribuzione. In tal caso:
 - i) il contratto di somministrazione con il Cliente sarà eseguito in coerenza con i termini, oggetto di successiva comunicazione, previsti dall' art. 27 bis della delibera ARERA 138/04 e ss.mm.ii; ii) la somministrazione verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza;
 - l'esecuzione dell'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna ai sensi dell'articolo 11 della Delibera ARG/ gas 99/11e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito internet www.arera.it).

Articolo 21. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni

- 21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati all'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto. Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.salernoenergiavendite.it
- 21.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).
- 21.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico o gas); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD o codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

Articolo 22. Assicurazione clienti finali gas

- 22.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi:
- a) i clienti finali diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un Misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
 - b) i consumatori di gas naturale per autotrazione.
- 22.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per

il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet [www. autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

- 22.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore. **Articolo 23**

Integrazione del contratto

- 23.1 Sono recepite di diritto nel Contratto e nella documentazione contrattuale che lo compone le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura dandone tempestiva comunicazione al cliente fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo. **Articolo 24. Cessione del contratto**

- 24.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale, ad esclusione dell'esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c.

- 24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata dal Fornitore con un preavviso di 10 giorni. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente. **Articolo 25. Comunicazioni**

- 25.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto e dovranno riportare sia i dati identificativi del Cliente, sia i dati identificativi della sede della fornitura. Dette comunicazioni, a prescindere dal fatto che abbiano a oggetto la fornitura di energia elettrica e/o di gas, dovranno essere inoltrate a SALERNO ENERGIA VENDITE:

- a mezzo del servizio postale o a mezzo corriere o, quando previsto, a mezzo di incaricati del Fornitore, al Servizio Gestione Clienti, in Via Nubi di Magellano, n. 30, CAP 42123, Reggio Emilia per tutti i contratti relativi alle utenze site nel territorio nazionale.

- 25.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

- 25.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

Articolo 26. Legge applicabile e foro competente

- 26.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, nel caso in cui il Cliente finale sia un Cliente domestico è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi, si applicano le disposizioni sul foro competente di cui agli articoli 18, 19 e 20 del codice di procedura

civile. Articolo 27. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

- 27.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.html) o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare: oppure presso organismi ADR riconosciuti, nonché presso le Camere di commercio che hanno aderito alla Convenzione sottoscritta dall'ARERA e Unioncamere, il tutto come descritto nel suddetto sito dell'Autorità, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare.

- 27.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. **Articolo 28. Dati personali**

- 28.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

(rev_0118)

